

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ENTE PALIO J'ANGELI 800" - Organizzazione di volontariato (ODV)

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, STENDARDO

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "ENTE PALIO J'ANGELI 800 - Organizzazione di volontariato (ODV)", in sigla "ENTE PALIO J'ANGELI 800 - ODV", di seguito più brevemente indicata anche come "Ente" o "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di ASSISI, fraz. S. Maria degli Angeli, Palazzo del Capitano del Perdono, P.zza Garibaldi. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di ASSISI non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio angelano, ma può operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. L'Ente ha un proprio standardo.

Art.2 - STATUTO E UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "ETS" O DELL'INDICAZIONE DI "ENTE DEL TERZO SETTORE"

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il presente statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
3. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

Art.3 - SCOPI

1. L'Ente è apartitico e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale; è disciplinato dal presente Statuto integrato dal Regolamento dei Rioni (All.A) e Regolamento del Palio (All.B). La modifica dei Regolamenti di cui All.A e All.B non comporta modifica statutaria.

2. L'Ente, secondo le previsioni di all'art. 5, comma 1, del Dlgs. n.117/2017, opera nei seguenti settori di interesse generale: organizzazione e gestione di attività storiche, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; organizzazione e gestione di attività di interesse turistico e socio-culturale.

3. Scopo primario dell'Ente è lo svolgimento di una festa popolare denominata "PALIO DEL CUPOLONE" o più semplicemente "PALIO", che si svolge nella frazione di Santa Maria degli Angeli, in Assisi e che, ispirandosi al passato ottocentesco, pone in competizione tra loro i tre Rioni, in cui è idealmente suddiviso il territorio angelano, così come riportato nell'allegato C, denominati "CAMPO", "FORNACI" e "PONTE ROSSO", i quali, con teatrazione in piazza, giochi popolari e cortei storici, se ne contendono l'assegnazione. Alla parte vincitrice della competizione spetta l'assegnazione, con le modalità e i criteri contemplati nel Regolamento del Palio, l'unico premio, denominato «PALIO DEL CUPOLONE».

4. Seguendo, quindi, un percorso scientifico di ricerca storica e antropologica per la ricostruzione del contesto socio-culturale dell'epoca, culminante con la celebrazione dell'evento del "PALIO", l'Ente promuove la formazione e la crescita dei fenomeni di partecipazione alla vita sociale cittadina, allo studio, alla conoscenza ed alla diffusione della storia e della cultura di Santa Maria degli Angeli e della Città di Assisi, di cui è frazione, quali luoghi di convergenza, confronto e integrazione multietnica, nonché pluriculturale.

5. Nella rievocazione dell'evento ludico del "Palio", inserito nella ricostruzione del suo contesto storico, culturale, artistico e scientifico, l'Ente promuove la consapevolezza dei cittadini alla concordia e all'amore per la città aperta e perseguita, quindi, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività d'interesse generale.

6. L'Ente ha pure lo scopo di favorire la conoscenza delle tradizioni storiche anche di Santa Maria degli Angeli, ricorrendo oltre che allo svolgimento del Palio, anche ad altre iniziative quali la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di tavole rotonde, convegni, congressi, dibattiti, mostre, seminari, istituzione di biblioteche, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, concerti, incontri e manifestazioni fra rionali, corsi di preparazione e perfezionamento nelle arti storiche, rappresentazione di cortei storici ed altre manifestazioni in territorio nazionale ed estero.

7. Per il raggiungimento dei propri fini, l'Ente potrà diffondere la sua attività direttamente a mezzo stampa, documentari cinematografici e/o radiotelevisivi, socialnetwork e similari, prodotti sia in proprio sia da terzi.

8. L'Ente potrà dare la sua collaborazione ad altre organizzazioni similari per lo sviluppo di iniziative che non in contrasto con i suoi scopi.

9. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Ente potrà altresì compiere qualsiasi attività connessa ai propri obiettivi e, perciò, anche quelle di possedere, gestire assumere e/o concedere in locazione parte dei servizi della propria organizzazione, spazi attrezzati, aree attrezzate per eventi e manifestazioni ed altre attrezzature sia immobili sia mobili, stipulare accordi con altre associazioni anche di affiliazione e pure con terzi in generale; qualsiasi altro atto od operazione

che il Consiglio Direttivo riterrà utile od opportuno per il conseguimento degli scopi sociali, sempre escluso ogni fine di lucro.

Art.4 - ATTIVITÀ

1. Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Ente potrà svolgere ogni ulteriore attività collegata con quelle in precedenza descritte, sebbene non specificamente menzionata, purché sia coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Ente può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali, oltre che essere realizzate secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore e dai decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti; le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati aderenti possono concorrervi, nel rispetto delle procedure stabilite dal presente statuto.
2. Non sono ammesse differenze di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - ASSOCIATI

1. Gli Associati partecipano all'attività dell'Ente, secondo le previsioni del presente statuto.
2. Sono Associati istituzionali:
 - il Comune di Assisi, che partecipa con il Sindaco o suo delegato, con effetto condizionato a specifica delibera del Consiglio comunale;
 - la Pro Loco di S. Maria degli Angeli, che partecipa con il proprio Presidente o suo delegato con effetto condizionato a specifica ed idonea delibera del suddetto Ente;
 - la Parrocchia di S. Maria degli Angeli, che partecipa con il Parroco o suo delegato con effetto condizionato a specifica ed idonea delibera del suddetto Ente;
 - l'Associazione Ex Priori del Piatto di S. Antonio, che partecipa con il proprio Presidente o suo delegato con effetto condizionato a specifica ed idonea delibera del suddetto Ente.

In ogni caso l'Ente si considera regolarmente costituito e legittimato ad operare qualsiasi sia il numero degli Associati Istituzionali che abbiano prestato l'adesione a mezzo della richiesta delibera.



Sono Associati per adesione:

- il Capitano, 18 Consiglieri e 3 Delegati per ciascun Rione.

3. Requisito necessario perché l'aspirante aderente possa assumere la qualità di Associato, è l'appartenenza di questi a uno dei tre Rioni angelani, attestata dall'iscrizione nei relativi Libri di cui all'allegato A).

Art.7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. L'Associato istituzionale partecipa di diritto all'Ente senza sostenimento di oneri diretti.

2. L'Associato per adesione, diventa tale su designazione di uno dei tre Rioni.

3. Sono requisiti necessari per assumere la qualità di Associato aderente:

- la carica di Capitano o Consigliere o Delegato all'interno di uno dei Rioni angelani, attestata dalla relativa iscrizione nei Libri rionali di cui all'allegato A),

- la richiesta ad opera del Rione d'appartenenza.

4. Al fine di garantire il carattere aperto dell'Ente, l'Associato per adesione cessa da tale ufficio allo scadere del terzo anno dalla sua ammissione, affinché possa esservi una nuova designazione da parte dei Rioni; allo scopo primario di assicurare la libera partecipazione all'Ente, è necessario che gli statuti dei predetti Rioni riconoscano pari diritto a ciascun rionale di potersi candidare alle cariche di Capitano, Consigliere o Delegato, nell'ambito di procedure ispirate a criteri di democraticità, uguaglianza e pari opportunità. I Capitani, i Consiglieri ed i Delegati uscenti sono rieleggibili.

5. La carica di Associato non può essere attribuita in modi diversi da quelli finora descritti e non può essere oggetto di trasferimento a terzi a qualsiasi titolo; l'associato che per qualunque ragione cessi il rapporto associativo, nulla potrà ripetere dall'Ente per quanto allo stesso apportato a qualsiasi titolo.

6. È fatta salva la possibilità di instaurare collaborazioni con i soggetti e secondo le modalità ritenute opportune dagli organi competenti, fermo restando l'assoluto divieto di modifica della compagine sociale dell'Ente.

Art.8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto;

- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;

- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa

e fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea, che è disciplinato dall'art.13 del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché in particolare modo nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare , l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Per l'associato decaduto può essere presentata una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
- c) riguardo gli Associati che partecipino in qualità di Capitano o Consigliere o Delegato di un Rione, perdita definitiva a qualsiasi titolo di tale qualifica;

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali o morali.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; Il Collegio dei Probiviri è tenuto a pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

[Signature]

[Signature]

[Vertical signature on the right margin]

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 12 - ORGANI DELL'ENTE

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) i Rioni;
 - e) il Collegio dei Probiviri;
 - f) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - g) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Ente non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, secondo le previsioni del presente statuto.

3. Ai componenti degli Organi Sociali e comunque tutte le cariche all'interno dell'Ente, ad eccezione di quelli/e di cui all'art. 30, quinto comma, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate ai fini dello svolgimento della funzione

Art.13 - L'ASSEMBLEA GENERALE: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo strategico dell'Ente e del Palio. È convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, secondo le norme del presente statuto.

2. L'Assemblea è composta da:

- Comune di Assisi, che partecipa con il Sindaco o suo delegato, con effetto condizionato a specifica delibera del consiglio comunale;
- Rione del Campo, che partecipa con il proprio Capitano, 18 Consiglieri e 3 Delegati;
- Rione Fornaci, che partecipa con il proprio Capitano, 18 Consiglieri e 3 Delegati;
- Rione Ponte Rosso, che partecipa con il proprio Capitano, 18 Consiglieri e 3 Delegati;
- Pro Loco di S.Maria degli Angeli, che partecipa con il proprio Presidente o suo delegato;
- Parrocchia di S.Maria degli Angeli, che partecipa con il Parroco o suo delegato;
- Associazione Ex Priori del Piatto di S.Antonio Abate, che partecipa con il proprio Presidente o suo delegato;

3. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Presidente dell'Organo di Controllo ove presente, il Revisore, ove presente. Ogni membro non può rappresentare più di un'entità.

4. L'Assemblea delibera:

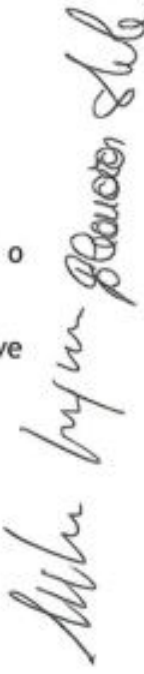
- sulla nomina degli organi sociali, secondo le previsioni del presente statuto;
- sull'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente;
- sulla revoca dei componenti degli organi sociali, nei casi previsti dal presente statuto;
- sulle modifiche dello statuto dell'Ente;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sul conferimento di onorificenze e riconoscimenti ;
- su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo; approva inoltre l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

5. L'Assemblea, può inoltre proporre iniziative, senza obbligo di vincolo per il Consiglio Direttivo e per il Presidente, atte al raggiungimento delle finalità dell'Ente.

 S. Capacci

 G. P. P.

 G. P. P.

 M. P. P.

 P. P. P.

 P. P. P.

6. L'Assemblea Generale si aduna su convocazione del Presidente dell'Ente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno; l'Assemblea può anche essere convocata dietro richiesta scritta della maggioranza degli associati, recante l'indicazione degli argomenti che si intendono sottoporre alle determinazioni della stessa.

7. L'assemblea viene adunata mediante avviso di convocazione, il quale deve essere fatto pervenire per posta, fax, telegramma, email o a mano, a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere, oltre alla data, all'ora ed al luogo previsti per la riunione, sia in prima che in seconda convocazione, anche un elenco degli argomenti da trattare.

8. Ciascun avente diritto a partecipare alla riunione può farsi rappresentare da altro partecipante con delega scritta; ma ciascun delegato non può ricevere più di una delega. Non è ammessa delega per il Presidente in quanto il suo sostituto istituzionale è il Vice Presidente.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente; in caso di sua assenza o impedimento, le sue veci sono assunte dal Vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente dell'Assemblea sarà eletto dai suoi presenti.

10. Chi presiede l'Assemblea, dirige le discussioni sugli argomenti all'ordine del giorno e determina il modo di votazione; qualora gli argomenti sottoposti a votazione non riguardino persone o non sia altrimenti richiesto da almeno uno dei componenti, l'Assemblea vota per alzata di mano; a seguito della richiesta di cui al comma precedente, l'Assemblea può votare a scrutinio segreto o per appello nominale palese o segreto, a scelta del Presidente.

11. Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, uno degli associati presenti scelto da colui che presiede l'assemblea; il Segretario provvede alla redazione del verbale relativo alla riunione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a conclusione della stessa; il verbale dovrà essere sottoscritto da Presidente e Segretario dell'Assemblea.

12. In prima convocazione, le riunioni dell'Assemblea generale sono valide con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione, che non può avere luogo a meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima, le riunioni dell'Assemblea sono valide con la partecipazione di qualsiasi numero degli aventi diritto; salvo che il presente statuto richieda quorum diversi per specifici casi, l'Assemblea Generale delibera in prima convocazione con voto espresso in proprio o per delega dalla maggioranza degli aventi diritto a parteciparvi; e in seconda convocazione con voto espresso in proprio o per delega dalla maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei partecipanti. In tutte le operazioni di voto in caso di parità, il voto del Presidente dell'Assemblea sarà considerato determinante per l'approvazione o il rigetto di una proposta o mozione. Per la modifica al presente Statuto occorrerà in ogni caso il voto favorevole dei sei decimi degli associati.

Art. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. L'Ente è retto da un Consiglio Direttivo, come di seguito composto:

- i 3 Capitani designati e nominati da ciascun Rione;
- i 3 Consiglieri Delegati designati e nominati dal Rione Ponte Rosso;
- i 3 Consiglieri Delegati designati e nominati dal Rione Fornaci;
- i 3 Consiglieri Delegati designati e nominati dal Rione del Campo;

- 1 Consigliere designato e nominato dal Sindaco del Comune di Assisi, con effetto condizionato a specifica delibera/determina ai sensi della legge applicabile alla pubblica amministrazione.
- 2. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
- 3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art.15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

- 1. Il Consiglio Direttivo viene proclamato in sede di Assemblea Generale in base alle designazioni pervenute dal Comune di Assisi e dai Rioni. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Consiglio Direttivo si riunisce in prima convocazione che viene effettuata dal consigliere più anziano.
- 2. Il Consiglio Direttivo, alla sua prima convocazione, provvede alla designazione del Presidente, nonché alla nomina del Segretario, del Cassiere e del Vice Presidente dell'Ente.
- 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- 4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni; tutti i suoi componenti sono rieleggibili.
- 5. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente per propria determinazione o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. La riunione è valida se risultano presenti la metà più uno dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo adotta le proprie deliberazioni a maggioranza di voti dei presenti. In tutte le operazioni di voto in caso di parità, il voto del Presidente sarà considerato determinante per l'approvazione o il rigetto di una proposta o mozione. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le riunioni saranno presiedute da uno dei membri scelto al momento dai presenti. Il Presidente della riunione dirige le discussioni sugli argomenti all'ordine del giorno. Non sono ammesse deleghe.
- 6. La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà avvenire mediante avviso fatto pervenire per posta anche elettronica, a mano o, su consenso del ricevente, tramite SMS agli aventi diritto a parteciparvi almeno tre giorni avanti la riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà farsi telefonicamente almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, preferibilmente presso la sede sociale, nonché degli argomenti da trattare. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- 7. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità eventualmente previste per l'Assemblea.
- 8. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 9. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e quindi alle discussioni degli argomenti trattati, ma senza diritto di voto, il Presidente dell'Organo di Controllo ove presente, il Revisore, ove presente;
- 10. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

 S. Caporaso

 Roberto Falla












Art. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo determina gli indirizzi programmatici ed amministrativi dell'Ente; predispone il Bilancio Preventivo e Consuntivo dell'Ente da presentare all'Assemblea Generale; controlla il coordinamento delle attività rionali; approva e modifica i regolamenti allegati al presente statuto, ad eccezione dell'allegato A; nomina la giuria; nomina l'eventuale commissario per quei Rioni che non abbiano provveduto alla riorganizzazione interna entro 10 giorni dalla scadenza; emana norme e direttive per l'attività rionali; sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale eventuali proposte di modifica dello statuto sociale e ogni argomento che riterrà opportuno; spetta al Consiglio ogni altro potere di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente attribuito dallo statuto ad altri organi sociali; in particolare, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) designare il Presidente e nominare il Vicepresidente, il Cassiere, il Segretario dell'Associazione e deliberare sulla domanda di adesione degli associati;
- e) decidere sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione compreso l'all.B (Regolamento del Palio); le modifiche dell'all.A (Regolamento dei Rioni) sono da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) impedire la realizzazione di quanto ritenesse pregiudizievole al buon nome dell'Ente, dei suoi organi o loro singoli componenti o di chiunque sia o no rionale;
- n) esercitare tutti i poteri occorrenti per attuare e tutelare lo statuto dell'Ente ed i regolamenti che lo integrano;
- o) prendere qualunque iniziativa diretta all'attuazione delle finalità dell'Ente;
- p) acquisire circostanziate informazioni sull'alienazione di beni patrimoniali dei Rioni qualora il valore di questi superi il contributo erogato dall'Ente nella annualità precedente;
- q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

r) adottare in generale tutti gli ulteriori provvedimenti necessari all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Ente, che non risultino espressamente attribuiti dallo statuto ad altri organi sociali.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Ente.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Ente, qualora lo ritenesse opportuno e di utilità allo svolgimento delle proprie attività, può nominare delle commissioni di esperti per la gestione tecnica e artistica delle manifestazioni, nonché per tutte le iniziative promozionali e pubblicitarie dell'Ente.

Art.17 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Ente, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Ente stesso;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, c.3, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede a richiedere entro sette giorni dall'avvenuta cessazione la nomina all'Amministrazione Comunale ed ai Rioni dei sostituti.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea generale entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.18 - IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale; ha facoltà di partecipare a tutte le riunioni degli organi dell'Ente; dirige le funzioni amministrative e ne è responsabile; può disporre dei fondi dopo la ratifica del Consiglio Direttivo; consegna il Palio al Rione vincitore; garantisce il regolare svolgimento della Contesa del Palio e il rispetto dello statuto e dei regolamenti vigenti; dà esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali.

2. In caso di sua assenza o impedimento, le stesse funzioni e competenze spettano al Vice Presidente; nei confronti dei terzi la firma su qualsiasi atto apposta dal Vice Presidente è di per sé dimostrativa dell'assenza o impedimento del Presidente.

3. Il Presidente dell'Ente è designato dal Consiglio Direttivo; lo stesso è nominato con successiva delibera dell'Assemblea Generale. Il Presidente dell'Ente deve essere scelto fra i membri del direttivo Delegati dai Rioni, con esclusione dei rispettivi capitani; non può avere altri incarichi all'interno dell'Ente e non può ricoprire durante il mandato incarichi politici e/o istituzionali. Il mandato del Presidente dura tre anni e cessa il 31 ottobre del terzo anno di mandato.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

4. Verrà designato Presidente il candidato che avrà ottenuto la maggioranza qualificata degli otto/tredicesimi dei membri del Consiglio Direttivo. In caso di non raggiungimento della maggioranza qualificata in prima convocazione si dovrà procedere ad una nuova convocazione entro e non oltre dieci giorni; in seconda convocazione verrà designato Presidente il candidato che otterrà il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Qualora anche in seconda convocazione non si dovesse pervenire alla designazione, il Presidente sarà designato dall'Assemblea Generale convocata entro e non oltre il termine di ulteriori dieci giorni e con delibera approvata con la maggioranza qualificata costituita dal voto della metà, più uno, degli associati aventi diritto al voto. Qualora anche l'Assemblea non pervenga alla designazione, il Sindaco del Comune di Assisi provvederà alla designazione e nomina del Presidente a propria discrezione.

5. Il Presidente uscente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea Generale due mesi prima della scadenza del proprio mandato. I Rioni sono tenuti a comunicare i nominativi dei Rappresentanti Delegati al Presidente uscente almeno novanta giorni prima della scadenza del suo mandato. Qualora il Presidente non adempia alle suddette funzioni, può considerarsi automaticamente decaduto dalla carica. Nel tal caso l'Assemblea Generale entro e non oltre dieci giorni dalla scadenza dei termini dovrà essere convocata obbligatoriamente dal Vice Presidente od in caso di suo impedimento da ogni membro del Consiglio Direttivo per ordine di età.

6. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

7. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

8. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.19 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea generale, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Ente, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Ente;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, c.3, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare

l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere alla ricostituzione del Consiglio Direttivo; fino all'elezione del nuovo Presidente, quello cessato rimane in carica per l'attività d'ordinaria amministrazione.

3. I Capitani dei Rioni possono richiedere congiuntamente, con mandato ottenuto dai rispettivi Consigli rionali a maggioranza assoluta, di convocare l'Assemblea Generale alla quale sottoporre mozione di sfiducia del Presidente per gravi motivi. L'Assemblea Generale, verificata la regolarità della procedura, valuta la mozione e, ove deliberi la revoca, provvede a darne comunicazione al Consiglio Direttivo. Compete pertanto al Vicepresidente, o, in caso di impedimento, al consigliere più anziano, procedere alla convocazione del Consiglio Direttivo per la designazione del nuovo Presidente. Il Consiglio Direttivo procede pertanto alla designazione del nuovo Presidente e comunica immediatamente al Sindaco del Comune di Assisi, per iscritto, la decisione di revoca e il nominativo del nuovo Presidente.

ART. 20 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea Generale. Il Collegio è composto da tre membri effettivi i quali provvedono alla nomina del Presidente e da due membri supplenti.

Il Vice-Presidente del Collegio è nominato dal presidente dello stesso a scelta tra gli altri due membri effettivi.

I componenti del Collegio durano in carica tre esercizi e non possono ricoprire altre cariche all'interno dei Rioni o dell'Ente.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente nel luogo e con le modalità di volta in volta da lui scelti.

Il membro supplente più anziano sostituisce quello effettivo in ciascuna riunione in caso di assenza o impedimento.

Le adunanze sono valide allorché siano presenti tre membri effettivi o supplenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti.

A cura del Presidente del Collegio è tenuto un libro su cui dovranno essere annotati sommariamente almeno:

- la composizione del Collegio giudicante, la data della riunione;
- l'oggetto su cui è formulata la pronuncia e il dispositivo di questa;

il tutto sottoscritto dai membri del Collegio partecipanti alla riunione.

Art. 21 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI - COMPITI

Spetta al Collegio dei Proviviri, su richiesta del Consiglio Direttivo o di un Associato pronunciarsi:

- sulle violazioni allo Statuto e agli altri Regolamenti, nonché sulla loro interpretazione;
- su atti offensivi e lesivi della dignità personale chiaramente riferibili a singole persone, facilmente individuabili, letti, pubblicati o comunque resi pubblici durante le manifestazioni dell'Ente o dei singoli Rioni;
- su contegni gravemente scorretti di qualsiasi rionale durante le manifestazioni dell'Ente e dei singoli Rioni;
- su comportamenti che durante lo svolgimento di qualsiasi manifestazione tendano palesemente a recare danno agli altri Rioni, alle sue rappresentazioni o a quelle dell'Ente, per ostruzionismo, ritardi e rifiuti immotivati;
- su ogni fatto o atto lesivo al prestigio e al buon nome dell'Ente, dei suoi organi e dei suoi componenti;
- su ogni fatto o atto od omissione che il Consiglio Direttivo o un Capitano di un Rione ritenesse sottoporre al suo giudizio.

ab

Stipace

Urie Urie
Members

Urie Urie

Urie Urie

Urie Urie

Urie Urie

Urie Urie

Urie Urie

Urie Urie

Urie Urie

Urie Urie

Urie Urie

Art. 22 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI - POTERI

Le pronunce del Collegio dei Probiviri sono adottate con votazione segreta e devono essere trasmesse ai Consigli Direttivi dell'Ente e dei Rioni per la loro applicazione.

Le pronunce del Collegio sono inappellabili.

Per le violazioni in occasione del Palio si applica quanto previsto nel regolamento del Palio stesso. Chiunque faccia segnalazioni o proponga reclami da sottoporre al giudizio del Collegio dei Probiviri deve dare con qualunque mezzo la prova delle sue dichiarazioni.

L'ammissibilità della prova è a giudizio del Collegio il quale deve convocare, per essere sentiti, sia l'autore della segnalazione o del reclamo sia l'accusato.

In occasione del Palio il reclamo è disciplinato dal regolamento del Palio stesso.

Il Collegio, in relazione alla gravità della violazione accertata e delle sue conseguenze, può irrogare, a suo giudizio, nei confronti degli autori, una fra le sanzioni di seguito graduate:

a) ammonizione;

b) diffida;

c) divieto di partecipazione, per un tempo determinato, alla vita dell'Ente e dei Rioni e alle loro manifestazioni, con eventuale sospensione di ogni incarico all'interno dell'Ente;

d) divieto definitivo di partecipazione alla vita dell'Ente e dei Rioni e alle loro manifestazioni, con immediata decadenza da ogni incarico all'interno dell'Ente.

ART.23 - I RIONI

1. I Rioni sono l'entità territoriale in cui viene divisa la Frazione di S. Maria degli Angeli e sono denominati: RIONE FORNACI - RIONE DEL CAMPO - RIONE PONTEROSSO.

2. Ogni Rione deve avere una propria sede situata dentro il territorio comunale e un proprio standardo così descritto: RIONE FORNACI Standardo Giallo con vecchia Fornace di mattoni con ciminiera; RIONE DEL CAMPO Standardo Blu con Carro o parte di esso ; RIONE PONTE ROSSO Standardo Rosso con Ponte in mattoni sopra la ferrovia.

3. Ogni Rione ha l'obbligo di organizzare e partecipare, di concerto con l'Ente, al Palio dei Rioni nelle modalità previste dal regolamento della manifestazione.

ART.24 I RIONI - ORGANIZZAZIONE

1. I Rioni sono costituiti in Associazioni e sono tenuti a raccordare il loro Statuto a quello dell'Ente ai fini della partecipazione al Palio. Possono fare parte dei Rioni e partecipare attivamente al Palio tutti coloro che chiedono l'iscrizione nel Libro dei Rionali, in base a quanto descritto nell'Allegato A al presente Statuto, previa richiesta al Consiglio del Rione. Le modalità di iscrizione al Libro dei Rionali deve essere regolamentata negli Statuti dei Rioni in modo uniforme. La reiezione della domanda di iscrizione al Libro dei Rionali, trova giustificazione solo in casi di gravi e comprovati motivi. Chi risulta iscritto nel Libro di un Rione non può essere iscritto nel libro di un altro.

2. Il Presidente in carica dell'associazione costituita in Rione assume la qualifica di Capitano e rappresenta il Rione in ogni manifestazione organizzata dall'Ente o dal Rione stesso. In caso di suo impedimento o assenza, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente che assume la qualifica di Vice-Capitano.

3. I delegati del Rione in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente sono eletti dall'Assemblea Generale di ogni Rione.

4. Entro e non oltre 10 giorni dall'elezione, ogni Rione deve comunicare all'Ente i nominativi del Capitano, del Vicecapitano, dei Consiglieri e dei Delegati.

5. Ogni Rione determina il proprio indirizzo organizzativo, amministrativo.
6. L'indirizzo artistico e la partecipazione del Rione al Palio sono disciplinati dal Regolamento del Palio (Allegato B).
7. Il Rione gode dei contributi annualmente predisposti dal Consiglio direttivo dell'Ente, di entrate proprie, derivanti da ogni altra attività che il Consiglio del Rione ritenga opportuno intraprendere nel rispetto delle finalità e dei programmi dell'Ente.

Art.25 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 o 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Se collegiale, esso nomina al proprio interno un Presidente, che convoca e presiede le assemblee.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Chi è membro dell'organo di controllo, è soggetto alle previsioni di cui all'art.2399 del Codice civile; deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale; non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. È compito dell'organo di controllo: a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento; c) esercitare il controllo contabile; d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. 3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ab

Scoppe

cruciale
michele

Carlo

per
Rione
luce
Stella
per
Stella

Art.27 - L'ORGANO DI REVISIONE - REVISORE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. L'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.28 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Delle obbligazioni contratte dall'Ente rispondono, oltre all'Ente stesso, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Ente, salvo che l'Ente assuma la qualifica di "persona giuridica riconosciuta".
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
3. In casi di comprovate esigenze finanziarie o eccezionale difficoltà finanziaria che possano compromettere il raggiungimento degli scopi sociali e statutari, il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere ai Rioni un Contributo Straordinario determinato da un minimo di € =500,00= ad un massimo di €=4.000,00= a ciascun Rione. Tali importi sono modificabili mediante delibera dell'Assemblea Generale, assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.
4. Tale richiesta va deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata di almeno otto tredicesimi degli aventi diritto al voto. Il contributo versato da ogni Rione deve essere uniforme. I Rioni devono provvedere a raccordare in tal senso rispettivi Statuti.

Titolo V

I libri sociali

Art.29 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.30 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.31 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.32 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale si chiude al 31/10 di ogni anno.



Handwritten notes and signatures on the right margin, including the word "Prestazioni" and other illegible text.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea generale. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. I Rioni, ai fini dell'approvazione del bilancio consuntivo, debbono consegnare al Consiglio Direttivo l'inventario dei beni dell'Ente in loro eventuale possesso, aggiornato con l'elenco di beni entrati nella loro disponibilità durante l'esercizio sociale; ciò, almeno venti giorni prima dalla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'Assemblea dei soci, fissata dal Consiglio Direttivo. Qualora tale termine non venga rispettato, l'approvazione del bilancio seguirà il suo iter e l'omissione non costituirà elemento di invalidità o incompletezza del medesimo al fine della sua approvazione. La sanzione per la mancata presentazione dell'inventario è pari ad Euro 300/00, importo che sarà defalcabile dal contributo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in favore del Rione.

5. Successivamente, il Consiglio direttivo dell'Ente provvede all'aggiornamento della stesura dell'inventario e dell'archivio, anche multimediale, da aggiornare annualmente, del proprio patrimonio letterario, artistico e documentale, di tutti i beni materiali (es. costumi, stendardi, bandiere, beni mobili iscritti in pubblici registri, beni immobili, ecc.), anche se in custodia e uso esclusivo dei Rioni e risultanti dal menzionato inventario, nonché delle immagini in qualunque modo realizzate e/o riprodotte.

6. Il patrimonio archiviato ed i toponimi "Palio del Cupolone" Rione Campo Rione Fornaci Rione Ponte Rosso, sono posti sotto tutela nei modi e nei termini previsti dalle convenzioni internazionali, dalle normative nazionali, regionali, provinciali e del Comune di Assisi.

7. I diritti relativi alla paternità dei testi letterari, delle musiche e cori originali svolti dai rioni durante qualsiasi manifestazione, così dicasi per le riprese delle immagini delle stesse e relativa diffusione, pubblicizzazione e commercializzazione, nonché la tutela sia in sede giudiziaria che stragiudiziaria, spettano all'Ente Palio J'Angeli 800 e pertanto dovranno essere fregiati con il suo nome e simbolo.

Art.33 - ATTIVITÀ OCCASIONALI DI RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, il Consiglio Direttivo a nome dell'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro i termini indicati per la presentazione del bilancio consuntivo annuale e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. Il predetto rendiconto/i potrà essere separato o parte integrante rispetto al bilancio consuntivo.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.34 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni di attuazione e finali

Art.35 - NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

1. Tutte le deliberazioni adottate dagli organi dell'Ente in conformità del suo statuto e dei regolamenti che lo integrano, sono vincolanti anche per i membri assenti o dissenzienti e per gli Associati ai Rioni.
2. Entro 60 (sessanta) giorni della costituzione dell'Ente Palio J'Angeli 800, ogni singolo rione deve provvedere ad adeguare e uniformare i propri statuti alle previsioni contenute negli articoli che precedono, con obbligo di notifica all'Ente entro e non oltre i successivi dieci giorni. Ciascun Rione adotta, così, il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni. In ogni caso, lo statuto dell'Ente ed i regolamenti ad esso allegati prevalgono su quelle particolari normative rionali sia nell'ipotesi di contrasto sia in quella di incerta interpretazione.
3. Per tutti i rapporti afferenti e dipendenti dal contratto associativo nell'ambito dell'Ente, il domicilio dei Rioni e dei singoli componenti gli organi dell'Ente è quello da ciascuno comunicato rispettivamente al Segretario dell'Ente al momento della ammissione o dell'assunzione dell'incarico. A tale domicilio, qualora alla stessa segreteria non pervenga notizia scritta della sua variazione, potranno essere fatte validamente, senza eccezione alcuna, tutte le comunicazioni in attuazione del presente statuto e regolamenti allegati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei regolamenti allegati o che fosse in contrasto con inderogabili disposizioni legislative, si fa riferimento alla normativa vigente applicabile, nonché nello specifico, fintanto che la stessa sarà in vigore, alla normativa dettata dalla legge 266 del 1991 e dalla legge regionale n.11 del 09 aprile 2015, BUR Umbria.

05/03/2020

[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

